

*Il rappresentante Sirtori:* Vorrei che questo articolo fosse compilato come ordinariamente si trova negli altri Regolamenti, cioè che si facesse prima la prova per alzata e seduta, poi la controprova, alzandosi chi ricusa. Poi, se la prova e controprova riesce dubbia, vorrei che avesse luogo l'appello nominale sopra domanda di un determinato numero di rappresentanti. Così si pratica nelle altre Assemblee. Il presidente ed i secretarii dichiarano il risultato, ma non lo decidono, l'Assemblea sola lo decide.

Di più, faccio osservare che il risultato per alzata e seduta è sempre più o meno dubbio, e può sempre lasciare la minoranza nel dubbio che i secretarii od il presidente non abbiano contato esattamente, e non dimentichiamo che qualche volta un solo voto può decidere di una importantissima questione.

Domando se la minoranza non debba essere assicurata che non ci fu luogo (non dico mica ad una sorpresa, ad una soperchieria) ma ad un errore involontario. Ora il modo di torlo non è che l'appello nominale.

Propongo quindi la seguente emenda: « Quando l'Assemblea delibererà per alzata e seduta, il presidente od i secretarii dichiarano il risultato della prova. Se anche la controprova riesce dubbia, sulla domanda di 5 o 10 rappresentanti, si fa una terza prova per appello nominale. »

*Il rappresentante Varè:* Trovo che la emenda del rappresentante Sirtori lascia sussistere una inesattezza di espressioni, ch'è corsa nell'art. 68, il quale dice, *che la prova possa per maggior sicurezza essere ripetuta.* Dov'è detto *possa*, io direi *deve*. E poi leggesi ivi: *Se anche la seconda prova riesce dubbia, due segretarii partono dalle estremità dell'emicielo per computare i voti, col noverare uno i rappresentanti sorti in piedi, l'altro quelli rimasti seduti.*

Osservo che, in questo caso, se alcuno si fosse astenuto dal votare e volesse restare seduto tutte due le volte, bisognerebbe che i contati a favore del no fossero contati tanto nella prova che nella controprova. Se si volesse seguire il metodo diverso dell'appello nominale, così insomma, com'è l'articolo 68, avrebbe bisogno di maggior estensione.

*Il rappresentante Sirtori:* Proporrei (riconoscendo anche io la inesattezza delle espressioni), « dichiarano il risultato della prova e della controprova; » poi: « se anche ec. »

*Il rappresentante L. Pasini:* Dirò prima di tutto che la Commissione intese per seconda prova la controprova.

*Il rappresentante Sirtori:* Potrebbe essere più semplice, più chiara.

*Il rappresentante L. Pasini:* Si può sostituire la parola *controprova* a quella di *seconda prova*, ed in luogo del *si può metter si deve*.

Non trovo però di ammettere il principio che ci abbia ad essere, sempre e in ogni caso, prova e controprova.

*Il rappresentante Sirtori:* legge di nuovo la sua emenda.

*Il rappresentante L. Pasini:* Allora in ogni caso siamo obbligati alla controprova; io non credo ciò necessario. Quando si fa il voto per alzata e seduta, e tutta l'Assemblea si alza, non occorre controprova. Quando viene il caso dubbio, allora per maggior sicurezza potrà essere ripetuta la votazione; ma la ripetizione è soverchia, quando tutta l'Assemblea o